

LOTTO N. 2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISK VIE FERRATE

La presente polizza è stipulata tra la Spett.le

ARST S.p.A.
Via Posada n. 8/10
09122 CAGLIARI
P.IVA e C.F. 00145190922

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
indirizzo

Durata del contratto anni 5

Decorrenza del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31/07/2025
Alle ore 24.00 del:	31/07/2030

Lotto 2 - Allegato E**SOMMARIO****SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Art.1	Definizioni
Art.2	Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del contratto – Revisione del prezzo
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Regolazione del premio
Art.6	Recesso a seguito di sinistro
Art.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.12	Ispezione delle cose assicurate
Art.13	Assicurazione per conto di chi spetta
Art.14	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.15	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.16	Coassicurazione e delega
Art.17	Clausola Broker
Art.18	Trattamento dei Dati
Art.19	Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Art.20	Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art.1	Forma di copertura
Art.2	Oggetto della copertura
Art.3	Esclusioni
Art.4	Enti esclusi

SEZIONE 4 RISCHI COPERTI - FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO E RISCHI ASSIMILABILI

Art.1	Forma di copertura
Art.2	Efficacia e limitazioni della garanzia - Furto, rapina estorsione del contenuto
Art.3	Efficacia e limitazioni della garanzia - Furto, rapina, estorsione di valori
Art.4	Efficacia e limitazioni della garanzia – Furto materiali ferrosi e rame
Art.5	Esclusioni

SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

Art.1	Spese di demolizione e sgombero
Art.2	Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Art.3	Spese peritali
Art.4	Ricorso terzi
Art.5	Rottura di vetri e cristalli
Art.6	Fenomeno elettrico
Art.7	Scioperi, tumulti popolari e terrorismo
Art.8	Eventi atmosferici
Art.9	Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Art.10	Sovraccarico neve
Art.11	Franamento, cedimento o smottamento del terreno
Art.12	Terremoto

Lotto 2 - Allegato E
SEZIONE 6 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei periti
Art.5	Operazioni peritali
Art.6	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.7	Limite massimo di indennizzo
Art.8	Pagamento dell'indennizzo
Art.9	Rinuncia al diritto di surroga
Art.10	Leeway Clause
Art.11	Recupero delle cose rubate

SEZIONE 7 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

Lotto 2 - Allegato E
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha la qualifica di Assicurato: la Contraente ovvero ARST S.p.A.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte in forma percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Limite di indennizzo:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subito in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati e Vie Ferrate :	<p>Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturali complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria.</p> <p>S'intendono compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere</p> <p>Per vie ferrate, ovvero le vie atte a permettere la circolazione su rotaia di corpi ferroviari e ferrotramviari, s'intendono i binari, le traversine, la sede dei medesimi, nonché dalle opere civili quali ponti, viadotti e gallerie, le linee aeree elettrificate complete di trasformatori, quadri elettrici, ecc., passaggi a livello e relative dotazioni, nonché quant'altro a completamento e servizio delle vie ferrate medesime.</p> <p>Le vie ferrate s'intendono coperte siano esse in ambito urbano che extraurbano. Rientra nella presente definizione anche la metropolitana di superficie.</p>

Lotto 2 - Allegato E

	<p>S'intendono inclusi nella presente definizione i fabbricati e relativo contenuto nonché :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le biglietterie ovunque ubicate o comunque realizzate. • Serbatoi interrati e non • Impianti antiincendio fissi • Le pensiline e dotazioni di fermata per le linee tramviarie e ferroviarie. • Illuminazione pubblica di piazzali e stazioni ivi comprese pali e torri portafari • Manufatti in genere con esclusione di quanto non rientrante nella definizione di vie ferrate
Contenuto:	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi ed impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) anche ad impiego mobile. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo : attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico ivi compreso il contenuto dei Musei posseduti e/o gestiti dall'Assicurato, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; merci, pezzi di ricambio, derrate alimentari, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, ad officine, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni.</p>
Inondazioni e/o alluvioni:	<p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.</p>
Eventi Socio-politici:	<p>Per atti ed eventi socio-politici s'intendono le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l'imbrattamento di pareti interne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato</p>
Terrorismo e sabotaggio:	<p>Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.</p>
Eventi Atmosferici:	<p>Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi.</p>
Terremoto:	<p>Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".</p>
Allagamenti:	<p>Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.</p>
Autocombustione:	<p>Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.</p>

Lotto 2 - Allegato E

Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
Fatturato aziendale annuo (ai fini del conteggio del premio) :	Somma dei proventi, al netto dell'IVA, derivanti dalla vendita di biglietti o di prestazioni di viaggio a terzi e dei contributi regionali e/o statali ricevuti per l'esercizio dell'attività, limitatamente alla gestione ferroviaria.

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

L'ARST S.p.A. è una società di proprietà della Regione Autonoma Sardegna, un operatore multimodale che svolge la sua attività in maniera integrata in quanto gestisce il trasporto pubblico locale sia automobilistico che ferroviario e metro-tranviario. (www.arst.sardegna.it).

L'attività della ARST S.p.A. riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi :

- Trasporto pubblico di persone mediante l'impiego di qualsiasi mezzo terrestre autorizzato ed idoneo a tale attività incluso il trasporto cose, nonché attività di noleggio a terzi con mezzi pilotati da personale aziendale ;
- Attività di officina per riparazioni meccaniche ed elettromeccaniche, di carrozzeria, falegnameria, tappezzeria, distribuzione carburanti, lavaggio, ecc. anche conto terzi;
- Autoriparazioni anche come officina autorizzata.

nonché quant'altro previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Lotto 2 - Allegato E

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

I Servizi Ferroviari

ARST SpA assicura il diritto alla mobilità nell'intero territorio regionale avvalendosi dei seguenti impianti:

- n. 3 Sedi Territoriali Ferroviarie, dislocate a Cagliari-Monserrato, Macomer e Sassari.
- n. 2 Sedi Territoriali Metro-tranviarie dislocate a Cagliari-Monserrato e Sassari.

Sono inoltre gestite e presidiate:

- le stazioni Metro di Cagliari Piazza Repubblica e Monserrato - San Gottardo;
- le stazioni ferroviarie di Monserrato, Nuoro, Macomer e Alghero

L'ARST, allo stato attuale, ha in dotazione 54 treni e 14 metro.

L'Azienda gestisce in totale 607,6 km di rete ferroviaria non interconnessa a scartamento ridotto e binario unico destinate esclusivamente al trasporto di passeggeri.

Sul totale di 607,6 Km di linee, 168,9 Km sono destinati al Trasporto Pubblico Locale mentre per i restanti 438,7 Km, ARST SpA opera nel servizio ferroviario turistico attraverso i collegamenti de "Il Trenino Verde della Sardegna".

Le linee TPL sono le seguenti:

- Cagliari (Monserrato) — Isili 71,10 Km (12 stazioni, 2 fermate, 65 passaggi a livello, 1 galleria per 224,50 mt, 258 ponti* per un totale di 1012,71 mt)
- Macomer — Nuoro 57,80 Km (8 stazioni, 4 fermate, 38 passaggi a livello, 0 gallerie per un totale di 0 mt, 252 ponti* per un totale di 592,65 mt)
- Sassari — Alghero 30,10 Km (3 stazioni, 7 fermate, 20 passaggi a livello, 0 gallerie per un totale di 0 mt, 93 ponti* per un totale di 830,15 mt)
- Sassari — Sorso 9,9 Km (2 stazioni, 4 fermate, 13 passaggi a livello, 0 gallerie per un totale di 0 mt, 35 ponti* per un totale di 720,45 mt)

Le linee Turistiche sono le seguenti:

- Isili - Sorgono 83 Km (9 stazioni, 7 fermate, 7 gallerie per un totale di 1.540,64 mt)
- Mandas — Arbatax 158 Km (14 stazioni, 15 fermate, 22 gallerie per un totale di 3.010,76 mt)
- Macomer — Bosa 46 Km (5 stazioni, 3 fermate, 1 galleria per 54,97 mt)
- Sassari — Nulvi 35 Km (3 stazioni, 4 fermate, 2 gallerie per un totale di 486,00 mt);
- Nulvi — Palau 116 Km (11 stazioni, 9 fermate, 11 gallerie per un totale di 1.304,00 mt)

Nel corso dell'anno 2023 il servizio ferroviario TPL ha trasportato un totale di 771.418 passeggeri e il servizio ferroviario "Trenino Verde ha trasportato un totale di 12.860 passeggeri.

I servizi Metro-tranviari

L'Azienda gestisce anche i servizi metro-tranviari nelle città di Cagliari e Sassari.

Si tratta di linee elettrificate in ambito urbano, che con 343 corse per giorno e 585.00 km percorsi nel 2023 ha trasportato circa 1.044.300 di passeggeri.

- MetroCagliari si sviluppa su 12,3 km di rete, 13 fermate e tre linee:

Linea 1 (Repubblica — Gottardo); Linea 2 (Gottardo — Settimo San Pietro). Linea 3 (Gottardo — Policlinico);

- MetroSassari si sviluppa su una rete di 4,3 km, 8 fermate e un'unica linea: Linea 1(Emiciclo Garibaldi — Santa Maria di Pisa).

Oltre alle stazioni ferroviarie sopra citate, l'Azienda possiede altri immobili adibiti a case cantoniere, officine, uffici, depositi nonché due edifici adibiti a musei ferroviari (uno a Monserrato — Cagliari e l'altro a Tempio Pausania adiacente alla locale stazione ferroviaria).

Le linee TPL sono operative tutto l'anno con traffico regolare mentre le linee turistiche sono operative solo per periodi limitati oppure su prenotazione per viaggi privati.

Lotto 2 - Allegato E
Dati generali su attività di prevenzione e sicurezza:

Per quanto riguarda il Sistema di rilevazione dei sinistri V.E.D.R. (Video Event Data Recorder) la situazione del parco rotabile attuale è la seguente:

- n. 14 TRAM (metro Cagliari e metro Sassari) dotati del sistema V.E.D.R.
- tutti i treni di nuova generazione (STADLER) sono dotati di un sistema V.E.D.R
- n.6 ADeS STF di Sassari
 - n.3 ADeS STF di Macomer
 - n.7 SRDe112 STF di Cagliari (Monserrato)

tutti i mezzi (tranne 4 tram di Sassari) sono dotati di un sistema di videosorveglianza interna.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti le vie ferrate del Contraente, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato a qualsiasi titolo dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Si conviene tra le parti che:

la presente polizza assicura esclusivamente tutti i beni costituenti le Vie Ferrate come da definizione alla Sez. 1 intendendosi pertanto esclusi dalla garanzia i fabbricati, il relativo contenuto e quant'altro non rientrante nella definizione di "Vie Ferrate" espressa in polizza.

Eventuali ampliamenti, aggiunte, modifiche e trasformazioni degli enti assicurati, eseguite per esigenze dell'assicurato in relazione all'attività esercitata, si intendono garantite dalla presente polizza sempreché non comportino aggravamento di rischio.

Pertanto, eventuali aggravamenti di rischio così come l'inserimento e l'installazione o collaudo di nuovi enti o nuove vie ferrate, dovranno essere comunicati dal Contraente intendendosi compresi in garanzia esclusivamente previo accettazione da parte della Società e alle condizioni da concordare tra le parti.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nonché, per esigenze di magazzinaggio e/o di conto lavoro, del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovanti a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 – Durata – Revisione del prezzo

3.1 Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla scadenza del detto periodo così come previsto nel Disciplinare di Gara.

L'affidamento del servizio avrà una durata di anni cinque.

L'amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di prorogare i contratti aggiudicati e stipulati per una ulteriore durata di anni uno con un nuovo atto negoziale espresso ed assumibile nel trimestre antecedente alla loro scadenza sulla base di una valutazione positiva del rapporto contrattuale intercorso anche ricercando nuove migliori condizioni contrattuali da rinegoziarsi in sede di perfezionamento del rinnovo ovvero della proroga contrattuale.

L'opzione di proroga per una ulteriore durata di anni uno, non potrà comportare aumento alcuno al premio aggiudicato in sede di gara comprensivo di eventuale regolazione premio relativo all'ultimo anno contrattuale.

La durata contrattuale e l'opzione di rinnovo, sono assunte in virtù del fatto che l'Impresa aggiudicataria si sarà impegnata, per effetto del Disciplinare di Gara e dei Criteri di aggiudicazione, a rivedere le clausole dei Capitolati Tecnici attraverso una forma di "negoiazione" di base, ovvero ad inserire ed estendere i vantaggi contrattuali a favore della Contraente con l'inserimento di garanzie e migliorie tecniche, promuovendo così una stabilizzazione e fidelizzazione del rapporto nel tempo che si concretizza in una forma di "economie di spesa e di gestione" del contratto e con l'impegno della Società aggiudicataria ad attivare una stazione di Risk Management attivo e volto a tenere sotto controllo il rischio a cominciare dalla attuazione di una informazione e formazione programmata.

Lotto 2 - Allegato E

Tuttavia, alle parti è concessa la facoltà di risolvere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi sei mesi prima della suddetta scadenza. E' facoltà della parte che ha ricevuto la rescissione proporre modifiche delle condizioni contrattuali al fine di rinnovare il contratto.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza..

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

3.2 – Revisione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui alla lettera b del comma 3 del sopra citato Art. 60.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 7) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo calcolando la differenza tra il fatturato iniziale aumentato del 10% ed il consuntivo conseguito; il conguaglio verrà calcolato applicando i tre decimi del tasso riportato alla Sezione 7 a tale differenza, fermo comunque il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Lotto 2 - Allegato E**Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere approvate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società.

Art.9 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Eventuali aumenti o riduzioni di aliquote fiscali che si verifichino prima della scadenza annuale del contratto, verranno computati alla prima scadenza contrattuale annua utile.

Art.10 - Foro competente

Il Foro Competente per qualsiasi controversia relativa al presente contratto si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato. Per quanto concerne le vertenze con i terzi danneggiati il Foro Competente sarà quello determinato dall'Autorità Giudiziaria

Art.11 - Interpretazione del contratto

Viste le condizioni "negoziali" presenti nel Disciplinare di Gara per un corretto andamento del rapporto fra le parti, La Società si impegna a concordare con l'Azienda la forma ed i contenuti dei rapporti gestionali dei contratti con particolare riferimento alla formazione del personale ed alla gestione dei sinistri, per la quale potranno predisporre, in funzione di quanto offerto dalla Società in sede di gara, regolamenti e forme di collaborazione. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza

Art.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Lotto 2 - Allegato E

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità o qualvolta ARST lo richieda per necessità di amministrazione, in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, l'Impresa si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei dati afferenti l'andamento del rischio ed il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati con indicazioni dettagliate;
- b) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte)

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura presso la Società, data di accadimento del sinistro denunciato, data di eventuale chiusura della pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso ed essere messo a disposizione attraverso gli strumenti informatici/Piattaforme online che la Compagnia si impegnerà a mettere a

disposizione di ARST per la gestione del servizio e nello specifico nella trattazione e gestione dei sinistri attraverso l'accesso alle informazioni ed i dati salienti dei sinistri stessi. Tale attività è atta a supportare ARST nel processo formativo e nella gestione dei sinistri tutti di cui il broker incaricato sarà parte principale, attiva e presente

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. Definita la particolare "Forma Negoziale" della presente garanzia assicurativa, poiché ARST deve proteggere i propri asset materiali ed immateriali per poter continuare a generare valore, attuare le iniziative formative e di gestione più opportune per attuare strategie e soluzioni volte a prevenire i sinistri derivanti da tale gestione, qualora in merito a tali obblighi definiti nel presente articolo siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio, l'Azienda ARST comunicherà, a mezzo raccomandata PEC, alla Compagnia i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. Nel caso si verificassero inadempienze, ARST ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato Tecnico, ovvero indicati nella lettera di contestazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni addebito. È fatto divieto all'aggiudicatario di interrompere o sospendere l'esecuzione del contratto con decisione unilaterale in ogni caso, anche quando siano in atto controversie con l'Azienda ARST. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, ARST si avvarrà della cauzione definitiva prestata e meglio specificata nel Disciplinare di gara; in tal caso, l'aggiudicatario si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato da detto articolo. Il mancato reintegro nei termini previsti da ARST (entro 10 giorni dalla richiesta) comporterà per l'aggiudicatario le conseguenze previste dallo stesso articolo. ARST potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell'appalto. ARST ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che sostenga di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Compagnia per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. ARST ha diritto di avvalersi direttamente della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali prescritte ai precedenti punti e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.16 - Coassicurazione e delega (ove ricorra l'ipotesi)

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c., l'assicurazione è ripartita per quote determinate tra le Società ed indicate nel riparto del premio.

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione ed al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Lotto 2 - Allegato E

Come stabilito con Determinazione n. 2 del 13.03.2013 dell'AVCP ora ANAC, la volontà di partecipare in forma associata mediante l'istituto della coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario apposito mandato a firmare la Polizza, appendici e gli atti ad essa allegati anche in nome e per conto delle altre Società coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto, a incassare i premi dell'Assicurazione o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza, a pagare gli indennizzi, nonché a ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, il tutto in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono inoltre come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Qualora sia il broker incaricato a incassare i premi dell'Assicurazione, lo stesso provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti

Art. 17 - Clausola Broker

Il Contraente con gara n. 28/2022, dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 205/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo European Brokers Assicurazioni Srl con sede a Roma in Via Ludovisi, 16 - C.F. & P.I. 01805380563 - Num. Iscriz. RUI 6000051384 con aggiudicazione dell'appalto fino al 03.2028.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto, e fino alla scadenza contrattuale dell'incarico di brokeraggio saranno svolti tramite il Broker European Brokers Assicurazioni Srl e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fino alla scadenza contrattuale del suo incarico e/o fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa: in caso di coassicurazione, quanto previsto nei punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore: la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione, ARST provvederà, nei termini e con le modalità convenuti, al versamento del premio delle polizze assicurative direttamente nel conto dedicato ed indicato dalle Compagnie risultanti aggiudicatrici delle polizze assicurative stipulate per il tramite delle procedure avviate dal Broker. All'atto del versamento dei premi alle Compagnie da parte di ARST, gli strumenti di pagamento andranno a riportare il CIG del contratto assicurativo cui il premio si riferisce. Al fini del pagamento,

Lotto 2 - Allegato E

ARST effettua nei confronti della/e Compagnie Assicuratrici, le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, ARST — previa formale comunicazione alla Compagnia interessata ed al Broker - provvederà a versare direttamente al Broker i premi relativi ai contratti assicurativi. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa;

Al Broker, solo ed esclusivamente fino alla scadenza contrattuale del suo incarico e/o fintanto che tale incarico resti in vigore, saranno riconosciute provvigioni - che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria – stabilite del 6% e calcolate sui premi imponibili della presente polizza.

Art. 18 - Trattamento dei dati - GDPR

Ai sensi ed in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che lo stesso sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Ciascuna delle parti dichiara di essere informata, che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici e consente il trattamento dei dati personali, nell'ambito del procedimento e/o rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e per la durata del medesimo.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo. L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Lotto 2 - Allegato E**SEZIONE 3 RISCHI COPERTI: INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI****Art.1 – Forma di copertura**

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione, sono prestate a **Valore intero**, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente e specificatamente indicato nella descrizione delle singole garanzie della Sezione 4 o delle partite alla Sezione 7 (Art.1).

La descrizione delle singole garanzie viene riportata nelle partite alla Sezione 7 Art.1 e Art. 2.

Art.2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, totali e/parziali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e alle voci così come descritte in Sezione 1 "Definizioni" e relative a FABBRICATI e CONTENUTO, VIE FERRATE da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Art.3 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- 1) verificatisi in occasione di:
 - a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o, qualora in presenza e/o conseguenti a eventi precedentemente elencati, di danni alla proprietà e comunque di altri provvedimenti da parte o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, di diritto o di fatto;
 - b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
 - d) franamento, cedimento o smottamento del terreno
 - e) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - f) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - g) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
 - h) I danni da crollo e/o collasso strutturale dei fabbricati
 - i) I danni dovuti e/o conseguenti ad urto, collisione, svio e deragliamento.
 - j) Ricostruzione archivi

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

- 2) causati da o dovuti a:
 - a) mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
 - b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - c) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi, furto, rapina, estorsione;
 - d) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - e) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - f) guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - g) montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati o opere civili;
 - h) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre

Lotto 2 - Allegato E

sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;

- i) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- j) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
- k) dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri.
- l) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) Danni a dati o software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria. Si intendono esclusi:
 - danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
 - danni causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.;
- m) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità – oneri di urbanizzazione"
- n) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
- o) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- p) difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- q) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- r) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi".
- s) eventuali danni di natura estetica che non siano connessi a danni indennizzabili;

Art.4 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche", se assicurate con specifiche polizze;
2. "impianti e pannelli fotovoltaici" in genere;
3. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
4. aeromobili, natanti e imbarcazioni in genere;
5. cave, miniere, giacimenti;
6. enti off-shore
7. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
8. Quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte" di valore singolo superiore a € 2.500;
9. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
10. Corpi ferroviari e metro-tramviari
11. automezzi e veicoli in genere iscritti al P.R.A. o con obbligo di licenza di circolazione;
12. boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;

SEZIONE 4 RISCHI COPERTI: FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO E RISCHI ASSIMILABILI**Art.1 – Forma di copertura**

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione, sono prestate a **Primo Rischio Assoluto**, ovvero senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 7 (Art.1).

Vengono assicurati i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate in conseguenza anche ad uno solo dei seguenti reati:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo, furto con destrezza, scippo, ed estorsione.
- rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate anche nel caso in cui:
 - le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali (e/o aree) stessi;
 - l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.

Art.2 – Efficacia e limitazioni della garanzia - Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi compiuti in connessione con tali reati;
- distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art.3 – Efficacia e limitazioni della garanzia - Furto, rapina, estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7.

Lotto 2 - Allegato E

Art.4 – Efficacia e limitazioni della garanzia – Furto materiali ferrosi e rame

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali a seguito di furto di materiali ferrosi, in ghisa, cavi elettrici, cavi e cablaggi in rame di impianti di proprietà della contraente perpetrato anche con destrezza, anche iniziata all'esterno dei locali, da chiunque o comunque commessi, sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei suddetti materiali.

I suddetti materiali vengono posti in garanzia con le limitazioni previste e riportate in Sez. 7

Art.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo dal Contraente o dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro

Lotto 2 - Allegato E**SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI**

(ad integrazione di quanto esposto in sezione 3 e 4, ed in esso normato, vengono altresì convenute le condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate che integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 e 4 Rischi Coperti)

Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" :

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art.2 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 6 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art.3 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 6, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art.4 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Lotto 2 - Allegato E
Art.5 – Rottura di Lastre, vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di lastre, vetri, cristalli e altri simili o analoghi materiali, qualunque ne sia la causa, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'interno o all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione. Viene fatto salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli"

Art.6 – Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:

- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- b) dovuti a guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del "Contratto d'assistenza tecnica" così come descritto nelle "Definizioni" nei seguenti casi:
 - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge
 - i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art.7 – Scioperi, tumulti popolari e terrorismo

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo** – intendendosi per "**atto di terrorismo**" qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

la Società non indennizzerà i danni da:

- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate - da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- da contaminazione biologica o chimica.

- **atti di sabotaggio, vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili

Si precisa che non vengono ricompresi in polizza ed in garanzia atti vandalici relativi ai **scritte, graffiti**, imbrattamenti degli Enti oggetto della garanzia.

La Società non indennizzerà inoltre i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Sono in ogni caso sempre esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la

Lotto 2 - Allegato E

Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art.8 – Eventi atmosferici

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono escluse dalla garanzia gru, antenne, ciminiere e camini.

Art.9 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
 - alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a "Macchinario" e "Merci" poste all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.

Art.10 – Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico** da **neve** la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve

Art. 11 - Terremoto

Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da terremoto, la Società non indennizza i danni:

1. di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, allagamento, maremoto;
 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Lotto 2 - Allegato E
SEZIONE 6 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro quindici giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

Lotto 2 - Allegato E

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) **in caso di distruzione** (danno non suscettibile di riparazione o di costi di riparazione superiori al valore di ricostruzione a nuovo del bene al momento del sinistro - perdita totale costruttiva):
 - per beni immobili e fabbricati: il valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
- b) **in caso di danno parziale:**
 - vengono indennizzate solo le spese di riparazione o rimpiazzo delle parti danneggiate, necessarie per il ripristino del bene nello stato funzionale precedente al sinistro, escluso ogni deprezzamento dello stesso.

Le spese per eventuali migliorie, modifiche ed aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque e) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Lotto 2 - Allegato E
Art.7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art.9 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art.10 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che :

- 1) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- 2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- 3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione di gara forniti dal Contraente e/o risultanti da stime congiunte effettuate dalla Società e dall'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Lotto 2 - Allegato E**Art.11 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto

Lotto 2 - Allegato E
SEZIONE 7 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Limiti di indennizzo e parametri per il calcolo del premio

Limiti di indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo: - con sottolimito per costo di ricostruzione per Km di linea pari a - con sottolimito per linee aree elettrificate, incluse le relative strutture portanti, pari a	€. 10.000.000,00 €. 500.000,00 € 100.000,00

Fatturato aziendale relativo alla gestione ferroviaria anno 2023
€ 17.848.183,00

Lotto 2 - Allegato E**Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Premesso che l'esposizione massima della Società non può superare il limite generale riportato all'Art.1 che precede, e che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 100.000,00= per ogni evento relativo a ponti, gallerie e viadotti, mentre verrà applicata una franchigia pari a € 10.000,00 per tutti gli altri enti con esclusione delle garanzie e casi sotto riportati, si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.5)	€ 2.500.000,00.= (Art.1 Sez.6) per sinistro	€ 500,00
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.2 Sez.5)	€ 50.000,00= per sinistro ed € 100.000,00.= per anno	Nessuno
Spese peritali (Art.3 Sez.5)	5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di € 150.000,00.= per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi (Art.4 Sez.5)	€ 1.500.000,00.= per sinistro	€ 500,00
Fenomeno elettrico (Art.5 Sez.5)	€ 100.000,00.= per sinistro, € 200.000,00 per periodo assicurativo	
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.3 Sez.4)	€ 30.000,00.= per sinistro ed € 60.000,00.= per periodo assicurativo per valori in genere escluso i biglietti e titoli di viaggio, € 100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo per biglietti e titoli di viaggio.	€ 1.000,00.= per sinistro
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto (Art.2 Sez.4)	€ 100.000,00.= per sinistro, € 200.000,00 per periodo assicurativo. Sottolimito € 5.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo per furto con destrezza	€ 1.000,00.= per sinistro
Furto materiali ferrosi e rame (Sez.4 Art.4)	€ 30.000,00. per sinistro, € 60.000,00 per periodo	€ 10.000,00.= per sinistro
Eventi socio-politici	80% delle del valore del bene perito o danneggiato	Le franchigie massime assolute che risulteranno applicate alla polizza
Eventi atmosferici	80% delle del valore del bene perito o danneggiato	Le franchigie massime assolute che risulteranno applicate alla polizza
Terrorismo e sabotaggio	50% delle del valore del bene perito o danneggiato	Le franchigie massime assolute che risulteranno applicate alla polizza
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	50% delle del valore del bene perito o danneggiato	20% con il minimo di € 100.000,00
Terremoto	€ 5.000.000,00.= per sinistro	20% con il minimo di € 100.000,00
Rottura laste, vetri e cristalli (Art.5 Sez.5)	€ 10.000,00.= per singola lastra, € 50.000,00.= per anno	€ 500,00.= per singola lastra

Lotto 2 - Allegato E

Ad eccezione della franchigia frontale prevista, nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto dei parametri utili alla quantificazione del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ